

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite**

(2000/C 177 E/03)

COM(1999) 352 def. — 1999/0152(COD)

**(Presentata dalla Commissione il 19 luglio 1999)**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

- (1) considerando che la direttiva 91/308/CEE del Consiglio sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopi di riciclaggio dei proventi di attività illecite (denominata in appresso «la direttiva») è stata adottata il 10 giugno 1991 <sup>(1)</sup>;
- (2) considerando che in due relazioni presentate al Parlamento europeo ed al Consiglio a norma dell'articolo 17 della direttiva la Commissione ha riferito sull'applicazione di quest'ultima e sui progressi realizzati nella lotta contro il riciclaggio <sup>(2)</sup>;
- (3) considerando che nelle relazioni e nelle risoluzioni adottate in risposta alle due relazioni della Commissione, il Parlamento europeo ha sollecitato l'aggiornamento e l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva del 1991 <sup>(3)</sup>;
- (4) considerando che nel Piano d'azione del gruppo ad alto livello «Criminalità organizzata», approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997, ed in particolare nella raccomandazione n. 26, si sollecitano ulteriori interventi per la lotta contro il riciclaggio <sup>(4)</sup>;
- (5) considerando che è opportuno che la direttiva, che rappresenta uno dei principali strumenti internazionali per la lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite, venga aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desiderata espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri; che in questo modo la diret-

tiva dovrebbe non soltanto riflettere le migliori pratiche internazionali del settore, ma anche continuare a garantire uno standard elevato nella protezione del settore finanziario e di altre attività a rischio dagli effetti dannosi del denaro proveniente da attività criminose;

- (6) considerando che il GATS consente ai suoi membri di adottare i provvedimenti necessari per proteggere la morale pubblica e per ragioni prudenziali, tra l'altro per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario; che tali provvedimenti non dovrebbero imporre restrizioni che vadano al di là di quanto sia giustificato per garantire il raggiungimento dei predetti obiettivi;
- (7) considerando che la direttiva non stabilisce chiaramente quale sia lo Stato membro alle cui autorità le succursali di enti creditizi e finanziari aventi la loro sede centrale in un altro Stato membro devono presentare le segnalazioni di operazioni sospette, né quale sia lo Stato membro le cui autorità sono competenti a garantire che tali succursali si conformino all'articolo 11 della direttiva;
- (8) considerando che tale questione è stata discussa in sede di Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio istituito dall'articolo 13 della direttiva; che spetta alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata la succursale ricevere le segnalazioni ed esercitare le responsabilità predette;
- (9) considerando che è opportuno che questa assegnazione di competenza venga recepita nella direttiva tramite una modifica delle definizioni di «ente creditizio» e «ente finanziario» di cui all'articolo 1 della direttiva;
- (10) considerando che il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per il fatto che le attività degli uffici di cambio e dei trasportatori di fondi possano essere coinvolte in attività di riciclaggio; che queste attività dovrebbero già rientrare nel campo di applicazione della direttiva; che per fugare qualunque dubbio in materia, l'inclusione di queste attività dovrebbe essere chiaramente confermata nella direttiva;
- (11) considerando che, per garantire la copertura massima possibile del settore finanziario, si dovrebbe chiarire che la direttiva si applica alle attività delle imprese di investimento come definite nella direttiva 93/22/CEE del Consiglio («direttiva sui servizi di investimento») <sup>(5)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

<sup>(2)</sup> COM(95) 54 def. e COM(1998) 401 def.

<sup>(3)</sup> Doc. A4-0187/96 e GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 245; Doc. A4-0093/99 e GU C...

<sup>(4)</sup> GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 141 dell'11.6.1993, p. 27.

- (12) considerando che la direttiva obbliga gli Stati membri a combattere unicamente il riciclaggio dei proventi di reati connessi al traffico di stupefacenti; che negli anni più recenti è emersa la tendenza verso una definizione molto più ampia del riciclaggio, fondata su una gamma più vasta di reati «di base» o «sottesi», tendenza manifestatasi ad esempio nel 1996 con la revisione delle 40 raccomandazioni della FATF (Task force «azione finanziaria») ossia del più importante organismo internazionale per la lotta contro il riciclaggio;
- (13) considerando che l'ampliamento della gamma dei reati di base agevola la segnalazione delle operazioni sospette nonché la cooperazione internazionale in questo settore; che, pertanto, la direttiva dovrebbe essere adeguata in tal senso;
- (14) considerando che nell'azione comune, del 3 dicembre 1998, sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, adottata dal Consiglio in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea <sup>(1)</sup>, gli Stati membri hanno convenuto che tutti i reati gravi, secondo la definizione data nell'azione comune, costituiscono reati di base ai fini della penalizzazione del riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- (15) considerando che la direttiva impone obblighi in particolare per quanto concerne la segnalazione di operazioni sospette; che è più appropriato ed in linea con la filosofia del Piano d'azione contro la criminalità organizzata che il divieto di riciclaggio contenuto nella direttiva non sia limitato al traffico di stupefacenti bensì venga esteso a tutte le attività della criminalità organizzata, nonché a quelle configuranti frodi, corruzione e qualunque altra attività illegale lesiva degli interessi finanziari delle Comunità ai sensi dell'articolo 280 del trattato;
- (16) considerando che in caso di frode, corruzione ed altre attività illegali, le autorità degli Stati membri responsabili della lotta al riciclaggio e la Commissione dovrebbero cooperare e scambiarsi le informazioni pertinenti;
- (17) considerando che in data 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato un'azione comune sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup>; che la predetta azione comune rispecchia l'accordo degli Stati membri sulla necessità di un'impostazione comune in questo settore;
- (18) considerando che in ciascuno Stato membro il settore finanziario ed in particolare gli enti creditizi provvedono a segnalare le operazioni sospette in ottemperanza alla direttiva; che da indizi certi risulta che l'intensificazione dei controlli ha indotto i riciclatori a sperimentare metodi alternativi al fine di occultare l'origine dei proventi di attività criminose;
- (19) considerando che i riciclatori di denaro hanno manifestato la netta tendenza ad avvalersi di enti non finanziari; che tale tendenza è stata confermata dai lavori della FATF sulle tecniche e tipologie del riciclaggio;
- (20) considerando che l'articolo 12 della direttiva già prevede l'estensione degli obblighi stabiliti dalla direttiva stessa ad altre professioni o categorie di imprese a rischio non appartenenti al settore finanziario;
- (21) considerando che la questione relativa alle attività non finanziarie a rischio è stata discussa in numerose occasioni dal Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio;
- (22) considerando che gli obblighi stabiliti dalla direttiva relativamente all'identificazione dei clienti, alla tenuta delle registrazioni ed alla segnalazione delle operazioni sospette devono essere estesi ad un numero limitato di attività e di professioni che si sono rivelate suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio;
- (23) considerando che i notai ed i professionisti legali indipendenti devono essere assoggettati alle disposizioni della direttiva quando realizzano determinate operazioni di natura finanziaria o societaria per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi dei predetti professionisti vengano utilizzati a fini di riciclaggio dei proventi del traffico di droga o della criminalità organizzata;
- (24) considerando tuttavia che quando un avvocato indipendente o uno studio legale rappresentano un cliente in un procedimento giudiziario formale non sarebbe appropriato che la direttiva imponesse loro l'obbligo di comunicare eventuali sospetti in materia di riciclaggio;
- (25) considerando che la direttiva fa riferimento alle «autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio» alle quali devono essere presentate le segnalazioni delle operazioni sospette; che nel caso degli avvocati indipendenti, per tenere debitamente conto dell'obbligo di riservatezza che vincola l'avvocato al suo cliente, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a designare come autorità responsabile l'ordine degli avvocati o qualunque altra organizzazione di categoria degli avvocati; che le regole riguardanti il trattamento di tali segnalazioni e la loro eventuale trasmissione alle autorità di polizia e giudiziarie e, in generale, le forme appropriate di cooperazione tra gli ordini degli avvocati o altri organismi di categoria e le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio devono essere determinate dagli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU L 333 del 9.12.1998, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 1.

(26) considerando che nel settore dei servizi finanziari le operazioni sono sempre più sovente ordinate e realizzate tramite mezzi (quali la posta, il telefono, il computer) che limitano o sopprimono il contatto diretto tra il fornitore e il cliente; che anche in questi casi devono essere rispettate le regole sull'identificazione del cliente previste dalla direttiva; che il Comitato di contatto per i problemi del riciclaggio ha esaminato la questione delle operazioni effettuate a distanza e ha convenuto circa i principi e le procedure applicabili in materia di identificazione dei clienti; che tali principi e procedure dovrebbero essere recepiti in un allegato alla direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 91/308/CEE è così modificata:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende:

A. per "ente creditizio" un ente definito in conformità dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/780/CEE <sup>(1)</sup>, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità,

B. per "ente finanziario"

1. un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE; sono incluse le attività degli uffici di cambio e delle agenzie per il trasporto dei fondi,

2. un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 79/267/CEE <sup>(2)</sup>, nella misura in cui svolga attività che rientrano nel campo di applicazione di detta direttiva,

3. un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 93/22/CEE;

la presente definizione di ente finanziario comprende anche le succursali, situate nella Comunità, di enti finanziari che hanno la sede sociale all'interno o al di fuori della Comunità;

C. per "riciclaggio": le seguenti azioni commesse intenzionalmente:

— la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

— l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

— l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

— la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti sopra specificati, possono essere accertate in base a circostanze di fatto obiettive.

Il riciclaggio comprende anche i casi in cui le attività che hanno dato origine ai beni da riciclare sono compiute nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;

D. per "beni": i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o gli strumenti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

E. per "attività criminosa":

— un reato specificato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della convenzione di Vienna <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope adottata a Vienna il 19 dicembre 1988.

- la partecipazione ad attività collegate alla criminalità organizzata,
- la frode, la corruzione o qualunque altra attività illegale dannosa o probabilmente dannosa per gli interessi finanziari delle Comunità europee,
- ogni altra attività criminosa che sia considerata tale dagli Stati membri ai fini della presente direttiva;

F. per "autorità competenti": le autorità nazionali responsabili, in forza di leggi o regolamenti, della vigilanza sugli enti e sulle persone cui si applica la presente direttiva.»

2. È inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva vengano imposti ai seguenti enti:

1. enti creditizi ai sensi dell'articolo 1, punto A;
  2. enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, punto B;
- nonché alle seguenti persone giuridiche o fisiche nell'esercizio della loro attività professionale:
3. contabili e revisori esterni;
  4. agenti immobiliari;
  5. notai e altri professionisti legali indipendenti, quando assistono o rappresentano i clienti nelle seguenti attività:
    - a) l'acquisto e la vendita di beni immobili o entità commerciali;
    - b) la gestione di denaro, valori mobiliari e altri beni dei clienti;
    - c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
    - d) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, trust e strutture analoghe;
    - e) l'esecuzione di qualunque altra operazione finanziaria;
  6. commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi;
  7. trasportatori di fondi;
  8. gestori, proprietari e amministratori di case da gioco.»

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva provvedano all'identificazione dei loro clienti mediante documento probante quando allacciano rapporti di affari, ed in particolare, nel caso degli enti, quando aprono un conto o libretti di deposito od offrono servizi di custodia dei beni.

2. L'identificazione è altresì richiesta per tutte le operazioni con clienti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il cui importo sia pari o superiore a 15 000 euro, a prescindere dal fatto che siano effettuate con un'unica operazione o con più operazioni tra le quali sembri esistere una connessione. Qualora l'importo non sia noto nel momento in cui è avviata l'operazione, l'organismo o la persona in questione procederà all'identificazione non appena l'importo sia conosciuto e si constati che il limite è raggiunto.

Quando un ente allaccia relazioni commerciali o effettua un'operazione con un cliente che non è stato fisicamente presente a fini di identificazione ("operazioni a distanza"), si applicano i principi e le procedure contenuti nell'allegato.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'identificazione, nei contratti assicurativi conclusi da imprese di assicurazione autorizzate in virtù della direttiva 79/267/CEE, nella misura in cui svolgano attività che rientrano nel campo d'applicazione della stessa direttiva, non è richiesta qualora l'importo del premio o dei premi periodici da versare nel corso di un anno non ecceda i 1 000 euro o, nel caso di versamento di un premio unico, 2 500 euro. L'identificazione deve essere effettuata, qualora successivamente il premio o i premi periodici da versare nel corso di un anno vengano aumentati e eccedano il limite di 1 000 euro.

3 bis. In deroga al paragrafo 2, l'identificazione è richiesta per tutti i clienti di case da gioco che acquistino o scambino gettoni di valore pari o superiore a 1 000 euro.

4. Gli Stati membri possono prevedere che l'identificazione non sia obbligatoria per i contratti di assicurazione sottoscritti in virtù di un contratto di lavoro o dell'attività professionale dell'assicurato, a condizione che tali contratti non comportino clausole di riscatto e non possano servire da garanzia di un prestito.

5. Qualora sia dubbio se i clienti di cui ai paragrafi precedenti agiscano per proprio conto o qualora sia certo che essi non agiscono per proprio conto, gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva adottano congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali questi clienti agiscono.

6. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva sono tenuti a procedere all'identificazione anche nel caso in cui l'importo dell'operazione sia inferiore ai valori di cui sopra qualora vi sia sospetto di riciclaggio.
7. Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva non sono soggetti agli obblighi di identificazione previsti nel presente articolo qualora il cliente sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva.
8. Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di identificazione per quanto riguarda le operazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è soddisfatto quando è accertato che il pagamento relativo all'operazione stessa sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1.»
4. Negli articoli 4 e 5 i termini «gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti da «gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva».
5. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 6*
1. Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché i loro amministratori e dipendenti collaborino pienamente con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio:
- a) comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio;
- b) fornendo a queste autorità, a loro richiesta, tutte le informazioni necessarie in conformità delle procedure stabilite dalla legislazione vigente.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ente o la persona che trasmette le informazioni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dalla persona o dalle persone designate dagli enti e dalle persone cui si applica la seguente direttiva, secondo le procedure previste all'articolo 11, punto 1.
3. Nel caso dei professionisti legali indipendenti di cui al punto 5 dell'articolo 2 bis gli Stati membri possono designare come autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo l'ordine degli avvocati o un organismo adeguato di auto-regolamentazione della professione in oggetto ed in tal caso stabiliscono le forme appropriate di collaborazione tra tali organismi e le altre autorità responsabili per la lotta al riciclaggio.
- Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 ai professionisti legali indipendenti quando essi ricevono informazioni da un cliente per poterlo rappresentare in procedimenti legali. Questa deroga agli obblighi di cui al paragrafo 1 non si applica quando vi siano ragioni per sospettare che la consulenza venga richiesta al fine di agevolare il riciclaggio di capitali.
4. Le informazioni fornite alle autorità in conformità del paragrafo 1 possono essere utilizzate esclusivamente a fini di lotta contro il riciclaggio. Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che tali informazioni possano essere utilizzate anche ad altri fini.»
6. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 7*
- Gli Stati membri provvedono a che gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva si astengano dall'eseguire, prima di avere informato le autorità di cui all'articolo 6, l'operazione che sanno o sospettano abbia rapporto con il riciclaggio. Tali autorità possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, impartire l'istruzione di non eseguire l'operazione. Qualora si sospetti che l'operazione in questione concreti un'operazione di riciclaggio e detta astensione non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione sospettata di riciclaggio, gli enti e le persone di cui trattasi comunicano l'informazione richiesta immediatamente dopo aver eseguito l'operazione in questione.»
7. Nell'articolo 8 i termini «Gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti dai termini «Gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva nonché».
8. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 9*
- La comunicazione in buona fede alle autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio, da parte degli enti o delle persone cui si applica la presente direttiva ovvero dai loro dipendenti o amministratori, delle informazioni di cui agli articoli 6 e 7 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta responsabilità di alcun tipo per gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.»
9. Nell'articolo 10, i termini «enti creditizi o finanziari» sono sostituiti da «enti e persone cui si applica la presente direttiva».
10. Nell'articolo 11 i termini «gli enti creditizi e finanziari» sono sostituiti da «gli enti e le persone cui si applica la presente direttiva».

11. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

#### Articolo 2

##### «Articolo 12

1. Gli Stati membri provvedono ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della presente direttiva ad attività professionali e categorie di imprese diverse dagli enti e dalle persone di cui all'articolo 2 bis, le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio.

2. In caso di frode, corruzione o qualunque altra attività illegale che leda o possa ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee, le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio di cui all'articolo 6 e, nei limiti delle sue competenze, la Commissione collaborano per prevenire e individuare i casi di riciclaggio. A tal fine procedono a scambi di informazioni pertinenti sulle operazioni sospette. Le informazioni scambiate in questo contesto sono coperte dalle regole del segreto professionale.

3. Per quanto riguarda le professioni legali indipendenti, gli Stati membri possono esonerare gli ordini degli avvocati e gli organismi di auto-regolamentazione professionale dalle obbligazioni di cui al paragrafo 2.»

Tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, la Commissione procede, nel contesto della relazione prevista dall'articolo 17 della direttiva 91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetti concernenti il trattamento specifico dei membri delle professioni giuridiche indipendenti, l'identificazione dei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili implicazioni per il commercio elettronico.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

### ALLEGATO

#### IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI (PERSONE FISICHE) DA PARTE DEGLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI IN CASO DI OPERAZIONI FINANZIARIE A DISTANZA

Nel quadro dell'applicazione della direttiva, le procedure di identificazione messe in atto per le operazioni finanziarie a distanza debbono conformarsi ai principi seguenti:

- i) Le procedure devono garantire l'identificazione adeguata del cliente.
- ii) Le procedure possono essere applicate purché nessun motivo ragionevole faccia supporre che il contatto diretto sia evitato per dissimulare la vera identità del cliente e per non dare luogo ad un sospetto di riciclaggio.
- iii) Le procedure non devono essere applicate alle operazioni che comportano l'uso di contante.
- iv) Le procedure di controllo interno di cui all'articolo 11, paragrafo 1 della direttiva dovrebbero tenere conto in particolare delle operazioni a distanza.
- v) Quando la controparte dell'ente che effettua l'operazione («ente contraente») è un cliente, l'identificazione può essere effettuata tramite le procedure seguenti:
  - a) L'identificazione diretta viene effettuata dalla succursale o dall'ufficio di rappresentanza dell'ente contraente che sono più vicini al cliente.
  - b) Se l'identificazione viene effettuata senza contatto diretto con il cliente:
    - si esige una copia del documento di identità ufficiale del cliente o il numero del documento di identità ufficiale. Si verifica con particolare attenzione l'indirizzo del cliente quando esso è indicato sul documento di identità (ad esempio inviando i documenti riguardanti l'operazione all'indirizzo del cliente con raccomandata e ricevuta di ritorno);

- il primo pagamento relativo all'operazione deve essere effettuato tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio situato nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. Gli Stati membri possono autorizzare i pagamenti realizzati tramite enti creditizi di buona reputazione stabiliti in paesi terzi che applicano norme anti-riciclaggio equivalenti;
  - l'ente contraente deve verificare attentamente che l'identità del titolare del conto tramite il quale viene realizzato il pagamento concordi effettivamente con quella del cliente indicata nel documento di identità (o stabilita a partire dal numero di identificazione). In caso di dubbio su questo punto, l'ente contraente deve contattare l'ente creditizio presso il quale è aperto il conto per ottenere conferma dell'identità del titolare del conto. Se ancora sussistono dubbi, si deve chiedere all'ente creditizio un certificato che attesti l'identità del titolare del conto e confermi che si è proceduto correttamente all'identificazione e che le informazioni relative sono state registrate conformemente alla direttiva.
- c) Nel caso di talune operazioni di assicurazione, si può derogare all'obbligo di identificazione quando il pagamento «sarà addebitato ad un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio soggetto all'obbligo di cui al paragrafo 1» della direttiva (articolo 3, paragrafo 8).
- vi) Quando la controparte dell'ente contraente è un altro ente che agisce per conto di un cliente:
- a) se la controparte è situata nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, l'identificazione del cliente da parte dell'ente contraente non è obbligatoria (articolo 3, paragrafo 7 della direttiva);
  - b) se la controparte è situata al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, l'ente deve verificare l'identità della controparte (a meno che non sia ben nota) consultando un annuario finanziario affidabile. In caso di dubbi in proposito, l'ente deve chiedere conferma dell'identità della sua controparte presso le autorità di vigilanza del paese terzo interessato. L'ente è inoltre tenuto ad adottare «misure congrue per ottenere informazioni» sul cliente dalla sua controparte (il beneficiario effettivo dell'operazione) (articolo 3, paragrafo 5 della direttiva). Le «misure congrue» possono variare dal chiedere semplicemente il nome e l'indirizzo del cliente, quando il paese della controparte applica obblighi di identificazione equivalenti, all'esigere dalla controparte un certificato che confermi che l'identità del cliente è stata debitamente verificata e registrata, quando il paese della controparte non applica requisiti equivalenti.
- vii) Le procedure menzionate non precludono l'uso di qualunque altra misura che, secondo le autorità competenti, potrebbe offrire garanzie equivalenti in materia di identificazione nel quadro di operazioni finanziarie a distanza.
-